

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO MISTO DI SERVIZI

(Ai sensi dell'art. 180, co.3, D.Lgs. 36/2023)

(Prestazioni di Appalto: Servizio Illuminazione Votiva)

(Prestazioni accessorie in Concessione: Servizi Cimiteriali)

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

(Provincia di Novara)

(Durata: 4 Anni – (dal 01.01.2026 - 31.12.2029))

Art. 1 - Oggetto del contratto e qualificazione giuridica

1. Il presente atto disciplina l'affidamento di un **Appalto Misto di Servizi**, ai sensi dell'articolo 180, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
2. L'affidamento, sebbene configuri un contratto unico, ricomprende prestazioni oggettivamente separabili di diversa natura:

a) Prestazioni in regime di Appalto: La gestione e manutenzione degli impianti relativi al servizio di illuminazione votiva (come da Art. 12), per cui l'Operatore riceve un corrispettivo.

b) Prestazioni in regime di Concessione: La gestione dei servizi cimiteriali (inumazione, tumulazione, ecc. come da Art. 6), per cui l'Operatore si remunera sulle tariffe pagate dall'utenza, con trasferimento del rischio operativo.

3. Ai sensi del citato art. 180, co. 3, D.Lgs. 36/2023, essendo le prestazioni separabili e il valore della concessione (come da PEF) inferiore alla soglia comunitaria, l'intera **procedura di affidamento** è disciplinata dalle norme previste per gli **Appalti**.
4. La **fase di esecuzione** del contratto resta disciplinata dalle norme specifiche relative a ciascuna tipologia di prestazione (Appalto per la parte sub a), Concessione per la parte sub b), come dettagliato nel presente Capitolato).
5. Il valore stimato del contratto è calcolato nell'unito **Piano Economico Finanziario (PEF) - Allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

1. L'affidamento avrà la durata di **anni 4 (quattro)** a decorrere **dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026**.
2. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 3 - Requisiti e condizioni generali

1. L'Operatore è tenuto a possedere, per tutta la durata dell'affidamento, i requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95, D.Lgs. 36/2023) e di idoneità professionale.
2. Costituisce requisito di idoneità professionale l'iscrizione al registro della C.C.I.A.A. per servizi attinenti a quelli previsti dal presente capitolato.
3. L'Operatore è tenuto all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), istituito presso ogni Prefettura ex art. 1 commi 52 e 53 L. n. 190/2012 e art. 83 D.Lgs. n. 159/2011, come modificati dalla Legge n. 40 del

05/06/2020, di conversione del D.L. n. 23 del 08/04/2020. La mancata iscrizione o il mancato rinnovo costituiscono causa di scioglimento del contratto.

4. Per l'esecuzione dei lavori edili connessi al servizio, l'Operatore potrà avvalersi di personale di altre ditte purché iscritte al registro della C.C.I.A.A..

Art. 4 - Organizzazione del personale e obblighi retributivi

1. L'Operatore è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie.
2. L'Operatore assume l'obbligo di dotare il proprio personale di tutti i macchinari, gli attrezzi, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche (DPI), i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro necessario, in conformità al D.Lgs. 81/2008.
3. L'Operatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore applicabile, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, e negli accordi locali integrativi.
4. L'inosservanza di tali norme, accertata dall'Amministrazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa e dal contratto.

Art. 5 - Vigilanza dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale ha diritto di ispezionare le aree cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
2. Per promuovere il rapporto tra Comune, utenti e Operatore, il Comune si riserva di predisporre apposita modulistica per la segnalazione di eventuali necessità, richieste o osservazioni.

Art. 6 - Modalità di svolgimento attività (Parte Concessione)

1. Le attività di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione saranno svolte dall'Operatore nel rispetto del D.P.R. 285/90 e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
2. **Inumazioni in campo comune eseguite mediante scavo meccanico:**
 - scavo eseguito con mezzi meccanici fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, previa predisposizione di idonea armatura di sostegno delle pareti;
 - deposito del terreno in prossimità dello scavo, evitando danneggiamenti alle sepolture adiacenti;
 - le eventuali ossa rinvenute durante lo scavo dovranno essere raccolte nelle apposite cassette e depositate nelle cellette ossario o nell'ossario comune;
 - gli eventuali indumenti o altro materiale dovranno essere gestiti come rifiuti cimiteriali speciali (vedi art. 7, comma 4)
 - inumazione del feretro;
 - reinterro dello scavo con terreno **depietrato** depositato a margine;
 - trasferimento del materiale di risulta con mezzi meccanici o manuali;
 - formazione di aiuola in terra;
 - pulizia e sistemazione dell'area.
3. **Tumulazioni:**
 - **b.1) in tombe esistenti eseguita mediante scavo a mano:** scavo a mano, apertura del cassone mediante rimozione lastra c.a., predisposizione piano di lavoro, tumulazione del

feretro mediante mezzi meccanici idonei, chiusura loculo (lastra prefabbricata o muro in mattoni nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. 285/90), reinterro e rifacimento pavimentazione, trasferimento materiale di risulta, pulizia e fornitura materiale edile vario.

- **b.2) in loculo frontale:** rimozione lastra di chiusura, tumulazione del feretro (con apposito ponteggio per file superiori alla seconda), chiusura immediata del loculo (lastra prefabbricata o muro in mattoni nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. 285/90), formazione di intonaco o sigillatura, posa in opera della lastra di marmo, pulizia e fornitura materiale edile vario.
- **b.3) in ossario:** rimozione lastra, tumulazione resti mortali (con apposito ponteggio se necessario), posa lastra di marmo, pulizia e fornitura materiale edile vario.
- **b.4) in tomba di famiglia interrata:** sollevamento lastra di chiusura, predisposizione piano lavoro, tumulazione del feretro con mezzi meccanici, chiusura loculo (muro ove possibile), formazione intonaco, posa lastra di marmo e sigillo, pulizia e fornitura materiale edile vario.

4. Esumazioni ed estumulazioni:

- Dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e nei periodi previsti dal D.P.R. n. 285/90.
- Il personale dovrà indossare idonee protezioni sanitarie.
- L'Operatore provvederà al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, su richiesta dei famigliari e previa concessione, in apposita cassetina in celletta ossario o loculo.
- Le salme potranno essere cremate nel rispetto della L. 130/2001 e della **Legge Regionale (Piemonte) 31 ottobre 2007, n. 20** e s.m.i..

Art. 7 - Gestione Rifiuti Cimiteriali

1. All'Operatore è attribuito il ruolo di responsabile del cimitero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 15.7.2003 n. 254.
2. L'Operatore è tenuto all'applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 254/03, nonché della **Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (Testo Unico Ambientale), per i rifiuti da esumazioni, estumulazioni e altre attività cimiteriali.
3. Il Comune provvederà ad individuare nell'area cimiteriale un'apposita area per la separazione, il trattamento ed il deposito dei rifiuti.
4. L'Operatore Economico provvederà, a propria cura e spese, alla gestione completa dei rifiuti cimiteriali speciali derivanti dall'esecuzione del servizio, comprendente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, del D.P.R. 254/2003 e della normativa locale vigente.
L'Operatore dovrà garantire la tracciabilità dei rifiuti e la corretta tenuta della documentazione obbligatoria (formulari, registri, ecc.).

Art. 8 - Tenuta dei Registri

1. All'Operatore compete la tenuta dei registri relativi alle operazioni cimiteriali previste dagli art. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere consegnata presso gli uffici comunali un esemplare dei registri riferiti all'anno precedente.

Art. 9 - Tariffe dei Servizi (Parte Concessione)

1. A corrispettivo delle operazioni cimiteriali (Parte Concessione), l'Operatore applicherà all'utenza le tariffe massime determinate nel **Piano Economico Finanziario (PEF) - Allegato A)** e approvate dall'Amministrazione Comunale, che non potranno superare i seguenti importi (IVA esclusa o inclusa come per legge):

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
Per ogni inumazione	270,00 + IVA
Per ogni tumulazione in loculo lastra quadrata	150,00 + IVA
Per ogni tumulazione in loculo lastra rettangolare	220,00 + IVA
Per ogni esumazione ordinaria	250,00 + IVA
Per ogni esumazione straordinaria	300,00 + IVA
Per ogni estumulazione da loculo lastra quadrata	200,00 + IVA
Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare	250,00 + IVA
Per ogni estumulazione e tumulazione da/in cellette ossario	150,00 + IVA
Sostituzione lastre quadrate	50,00 + IVA
Sostituzione lastre rettangolari	80,00 + IVA

2. Per interventi in tombe di famiglia strutturalmente difformi potranno essere applicate tariffe diverse, purché preventivamente comunicate al Comune.

Art. 10 - Disciplina dei pagamenti e Compartecipazione (Parte Concessione)

1. L'Operatore incasserà direttamente dall'utenza i corrispettivi di cui al precedente Art. 9.
2. Sui proventi dei servizi indicati all'Art. 9, l'Operatore riconoscerà al Comune, a titolo di canone di concessione, l'importo individuato in fase di offerta, non inferiore al 60%.
3. Gli importi per compartecipazione saranno versati dall'Operatore al Comune ogni quattro mesi, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre, unitamente ad una distinta delle singole compartecipazioni.
4. Il Comune emetterà la relativa fattura (o documento contabile idoneo) per l'importo corrispondente alle compartecipazioni versate.

Art. 11 - Equilibrio economico-finanziario e Revisione

1. Le tariffe di cui all'art. 9 sono stabilite sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) al fine di assicurare l'equilibrio della gestione.
2. La revisione delle tariffe rimane di competenza del Comune. Eventuali revisioni necessarie a ripristinare l'equilibrio del PEF, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 36/2023, dovranno essere proposte dall'Operatore e approvate dall'Ente.

Art. 12 - Servizio di Illuminazione Votiva (Parte Appalto)

1. L'Operatore (in qualità di Appaltatore) dovrà provvedere alla costante verifica degli impianti del servizio di illuminazione votiva ed alla sostituzione delle lampade votive entro una settimana dalla rilevazione del guasto o dalla segnalazione.
2. L'Operatore **non** potrà incassare somme di denaro dall'utenza per tale servizio (né canoni, né allacci).

3. Le richieste di nuovi allacciamenti dovranno essere presentate agli uffici comunali, i quali ne daranno comunicazione all'Operatore che provvederà all'attivazione entro 15 (quindici) giorni.

Art. 13 - Corrispettivi (Parte Appalto)

1. Per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 12 (Parte Appalto), il Comune riconosce all'Operatore il corrispettivo annuo, fisso e invariabile, individuato in sede di offerta, non superiore ad **euro 200 + IVA**.
2. Tale corrispettivo sarà liquidato in due rate semestrali, previa emissione di fatture di pari importo entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ogni anno.
3. Per ogni nuovo allacciamento sarà riconosciuto un compenso di **€ 12,30 + IVA**.
4. I corrispettivi dei nuovi allacciamenti saranno corrisposti unitamente ai corrispettivi semestrali.
5. Per la revisione dei corrispettivi si rimanda all'art. 11 del presente capitolato.

Art. 14 - Tempi di esecuzione e Clausola risolutiva espressa

1. I servizi indicati nel presente capitolato devono essere garantiti all'insorgere della necessità, previa comunicazione degli uffici comunali.
2. La mancata effettuazione anche di una sola parte del servizio, salvo comprovata causa di forza maggiore, sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 15 - Responsabilità, Oneri Assicurativi e Obblighi Lavoro

1. L'Operatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni.
2. L'Operatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali.
3. L'Operatore è tenuto a stipulare idonea polizza RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'attività.

Art. 16 - Subappalto

1. È fatto divieto all'Operatore di cedere il contratto. È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti dell'**articolo 119 del D.Lgs. 36/2023**.
2. Il ricorso al subappalto è subordinato al preventivo consenso scritto dell'Amministrazione.
3. In caso di infrazione commessa dal subappaltatore, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intende l'Operatore.

Art. 17 - Domicilio legale

1. A tutti gli effetti del presente appalto, l'Operatore elegge domicilio presso la propria sede o la PEC indicata in sede di affidamento.

Art. 18 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali conseguenti al presente affidamento sono a carico dell'Operatore.

Art. 19 - Garanzie

1. Non è richiesta la garanzia provvisoria, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'**art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023**.

2. L'Operatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, **cauzione definitiva** ai sensi dell'**art. 53 del D.Lgs. 36/2023**, di importo pari al **5% del corrispettivo globale del contratto** (come stimato nel PEF, Allegato A).

Art. 20 - Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione o interpretazione del presente contratto e che non possa essere risolta in via bonaria, è esclusivamente competente il **Foro di Novara**.
2. La clausola arbitrale di cui al precedente affidamento non è applicata.

Art. 21 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, al D.P.R. 285/1990, al D.P.R. 254/2003, al D.Lgs. 152/2006, alla L.R. Piemonte 20/2007, nonché alle norme del Codice Civile.

Allegati:

Piano Economico Finanziario (PEF)